

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 17 MARZO 1967

(124^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 » (2051-Urgenza) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 2283, 2291
GIGLIOTTI 2289, 2291
MARTINELLI, relatore 2284, 2286, 2287, 2289, 2290
SALERNI 2287
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 2286, 2287, 2289, 2290

« Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra » (2119-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Trabucchi e altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 2263, 2267, 2270, 2273, 2283
ANGELILLI 2269, 2283
BERNARDINETTI 2268
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 2269
GIGLIOTTI 2268, 2283
MAGLIANO 2283
SALERNI, relatore 2264, 2268
TRABUCCHI, relatore 2264, 2265, 2269
2272, 2273, 2283

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Martinelli, Militerni, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Cenini, Fiorentino e Salari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Pinna e Bernardinetti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Braccesi ed Eugenio Gatto.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: « Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra » (2119-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei senatori Trabucchi, Salerno, Conti, Maier, De Luca Angelo, Angelilli, Bernardinetti, Salari, Franza, Carelli e Bosso: « Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I, *relatore*. Debbo domandare scusa ai colleghi se ho accettato, pur essendo uno dei proponenti del disegno di legge, di esserne il relatore. Ma poiché i proponenti, praticamente, rappresentano la maggioranza della Commissione, e poiché, d'altra parte, si tratta di un disegno di legge che è uscito un po' dalla volontà generale della Commissione, mi è parso che non ci fosse un'incompatibilità di natura formale.

Tutti i colleghi sanno come si è svolta la discussione del disegno di legge principale: abbiamo trattato per tanto tempo e abbiamo approvato in sede redigente i primi 12 articoli.

Ora è accaduto che, nel frattempo, ci siamo accorti che effettivamente molto tempo si stava consumando nell'esame dei vari disegni di legge per la riforma globale del regime delle pensioni di guerra, riforma che indubbiamente è necessario venga attuata, ma in un periodo di maggior quiete e di maggiore tranquillità, perchè non si possono fare aspettare i pensionati fino a che non abbiamo finito l'esame di tutto il sistema delle pensioni di guerra, comprese le tabelle eccetera; esame che dovrà essere fatto, naturalmente, anche dalla Camera. E poiché si doveva tener conto della situazione per cui era necessario utilizzare quei pochi fondi — troppi per chi li dava, troppo pochi per chi li riceveva — che il Governo ha messo a disposizione nel presentare il bilancio, i senatori di tutti i Gruppi, meno il Gruppo comunista, e per iniziativa dei due relatori sui disegni di legge originari hanno presentato un disegno di legge il quale rappresenta, sostanzialmente, un tentativo di suddivisione della « piccola torta » che c'è stata messa a disposizione, con una piccola proiezione nel futuro, perchè quella « torta » era piuttosto piccola (come sempre accade quando si debbono fare entrare molte cose in

una scatola piccola: qualcosa rimane fuori e allora si prende un'altra scatola per contenere tutto), che ci ha permesso, non dico di accontentare tutti, ma di... scontentare, noi speriamo, in equa misura, tutte le categorie interessate.

Infatti mi risulta che l'Associazione mutilati non è contenta di alcune cose, e so che non è contenta di altre cose l'Associazione delle famiglie dei caduti; è scontenta di altre cose anche l'Associazione vittime civili. Ma se, nel nostro progetto, abbiamo cercato di fare dei tagli un po' di qua e un po' di là, vuol dire che abbiamo cercato di fare quello che si può quando si hanno pochi mezzi a disposizione e molte bocche da sfamare.

Debbo dire al senatore Bernardinetti che molte delle cose che erano state chieste dalla sua Associazione non hanno trovato un accoglimento, anche perchè, purtroppo, le pensioni indirette sono sempre molte e, naturalmente, essendo molte, qualche volta bisogna fare delle cose che non sono del tutto soddisfacenti, ma si giustificano sotto il profilo della possibilità.

Qual'è il contenuto di questo disegno di legge?

Innanzitutto si è cercato di dare qualche cosa a tutte le categorie. Voi sapete che nel progetto predisposto dai due relatori in relazione ai disegni di legge organici presentati da tutti i gruppi, erano stati previsti degli aumenti per tutte le categorie, eccezion fatta per i mutilati della 7ª e dell'8ª categoria. Ciò aveva fatto ritenere che i due relatori fossero del pensiero che le pensioni di guerra siano come una specie di atto di beneficenza e non il riconoscimento di un diritto, quanto meno di un diritto morale di tutti coloro che si sono sacrificati per la guerra.

Quindi, voi troverete la proposta anche di un piccolissimo aumento, di 750 lire al mese, che rappresenta molto poco o niente per i pensionati dell'8ª categoria, ma che vuol essere proprio la dimostrazione che nessuna categoria deve essere trascurata perchè la posizione di diritto è uguale per tutti.

S A L E R N I, *relatore*. Difatti noi eravamo andati incontro alla ostilità di questi

trascurati, per cui è stato necessario tener presente anche la 7ª categoria.

T R A B U C C H I, *relatore*. Per le pensioni dirette si propongono quindi i seguenti miglioramenti: per gli invalidi di prima categoria, lire 5.000 mensili; per gli invalidi di seconda categoria lire 4.000; per gli invalidi di terza, lire 3.500; per quelli di quarta, lire 3.000; per quelli di quinta, lire 2.500; 2.000 per quelli di sesta; 1.000 lire per la settima, 750 lire per l'ottava, sempre con la trattenua del due per cento. Però con questa suddivisione non si rientrava ancora nella somma disponibile, e per ovviare a ciò gli invalidi della settima e ottava categoria avranno l'aumento solo a decorrere dal 1º luglio di quest'anno, mentre per le altre la decorrenza è fissata dal 16 settembre 1966; perchè nel 1967 noi rientriamo nei 12 miliardi e mezzo destinati alle pensioni dirette, ma nel 1968 si avrà l'aumento della metà d'anno che nel 1967 non si spende e che nel 1968 si spenderà totalmente.

Inoltre, si è cercato di aumentare gli assegni di previdenza (e qui abbiamo dato un piccolo dispiacere al senatore Bernardinetti il quale voleva che l'assegno di previdenza diventasse uguale sia per le pensioni dirette sia per quelle indirette) anche per le pensioni indirette, ma semplicemente portando quelle previste nelle tabelle *G*, *M* ed *O* da lire 66.000 a lire 90.000 e da lire 30.000 a lire 90.000 quelle per gli orfani e i collaterali.

So benissimo che il senatore Bernardinetti si lamenterà perchè sostanzialmente l'assegno di previdenza dovrebbe essere uguale per tutti, cioè dovrebbe essere equiparato a quello stabilito per le pensioni dirette. Io penso che a questo risultato si potrà arrivare nel futuro, ma per il momento bisogna accontentarsi di quello che è possibile fare.

Si è inoltre cercato di accogliere alcune delle richieste che ormai erano « mature »: si è prevista l'abolizione della tabella *D*, cioè si è prevista l'abolizione della distinzione tra coloro che sono mutilati e invalidi di guerra per azioni vere e proprie di guerra, per fatti avvenuti in reparti combattenti, durante la prigionia, o in seguito ad azioni di

rastrellamento di ordigni bellici o di smiamento, e i mutilati e invalidi divenuti tali per qualunque altra causa, in riferimento all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Evidentemente, col concetto di guerra totale, non c'era più ragione di mantenere questa distinzione, e quindi si abolisce la tabella *D*, unificando i diversi trattamenti nella tabella *C*; ma, siccome anche in questo caso non v'erano adeguate disponibilità, si propone di provvedere con decorrenza dal 1º gennaio 1968.

V'è poi la questione dell'assegno di cumulabilità in seguito a una domanda presentata dall'Associazione mutilati e invalidi di guerra di tener conto del « cumulo ».

In che cosa consiste il cumulo? Quando ci sono due invalidità, esse possono essere sommate. Non è vero che l'invalidità sia uguale alla somma delle due invalidità: il cumulo delle due invalidità può dare una invalidità di grado superiore. Allora, per questi casi si è stabilito l'assegno di cumulo, cioè per alcuni casi in cui le due invalidità sommate insieme portino all'invalidità di prima categoria, sono stabilite alcune regole per le quali si può avere un compenso del fatto stesso del cumulo; e bisogna pensare che anche dal punto di vista puramente morale e psicologico, già il cumulo di due invalidità dà un senso di inferiorità maggiore di quello che può dare la somma delle due invalidità giustapposte. Però (e mi dispiace per il senatore Bernardinetti) l'assegno di cumulo non è reversibile. Il senatore Bernardinetti ha sempre affermato che, in fondo, anche quando si chiama « assegno », esso non è che un'integrazione della pensione; e allora sarebbe logico che fosse reversibile, ma non sempre si può ciò che si vuole.

Viene poi concesso un assegno speciale temporaneo, non reversibile, di 60.000 lire annue, ai mutilati e invalidi di guerra che hanno la pensione di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, ma che in realtà non svolgono attività lavorative. Si tratta di pochi casi che è stato necessario valutare. E l'articolo 5 del disegno di legge in esame si occupa appunto della situazione di coloro che, pur non avendo un'invalidità

totale non possono essere occupati (sono incollocabili) perchè la loro presenza non è del tutto gradita ai compagni di lavoro; cioè sono gli epilettici, che si comportano in maniera strana, i tubercolotici, coloro che soffrono di disturbi tali per cui non è possibile tenerli al lavoro insieme con altri, e che si chiamano, appunto, « incollocabili », anche se non sono incapaci totalmente di lavorare. Per tutti costoro è stato previsto un assegno di incollocabilità che migliora la loro posizione.

Si è accolta la richiesta di prendere in considerazione ciò che già la Corte dei conti aveva riconosciuto, ossia che se le vittime sono dei giovani che frequentavano le scuole occorre evidentemente tener conto del fatto che essi costavano alle famiglie senza rendere alcunchè, mentre se si tratta di ragazzi, magari di giovanissima età ma che, per esempio, pascolavano delle pecore, essi non soltanto non costavano, bensì rendevano alle famiglie, per cui, essendo morti, ne è derivato un danno ai familiari, ai quali deve essere direttamente liquidata la pensione. Nella sua saggezza, la Corte dei conti ha affermato sostanzialmente il concetto — che noi abbiamo ripreso — di tener conto dell'aiuto diretto, effettivo, nonchè di quello potenziale dei bambini ai familiari.

Abbiamo riconosciuto l'equiparazione ai minorenni, agli effetti della pensione, del figlio studente universitario fino al 26° anno di età. Abbiamo cercato, per necessità di ufficio, di aumentare i membri del Comitato di liquidazione, naturalmente incrementando anche le rappresentanze della categoria. Perchè? Perchè gli attuali componenti del Comitato di liquidazione sono costretti a dedicare solo pochi secondi all'esame di ogni pratica, essendo sovraccarichi di lavoro; se riusciamo ad aumentarne il numero, si può arrivare finalmente a smaltire queste pratiche.

Tutto il resto riguarda argomenti di importanza relativa. Una innovazione che abbiamo ritenuto di poter apportare è stata quella della cosiddetta tredicesima mensilità, che non è tale ma una indennità speciale annua, attualmente corrisposta soltanto ai mutilati e invalidi di prima categoria e

che con le nuove disposizioni verrebbe estesa a tutti; con una eccezione — altro dolore del senatore Bernardinetti — e cioè che mentre ai mutilati e invalidi di guerra verrebbe corrisposta sia che abbiano un trattamento pensionistico a carico dello Stato sia che lo abbiano a carico degli enti pubblici o previdenziali, per le pensioni indirette avremmo proposto che se i titolari godono di un altro trattamento pensionistico, non abbiano diritto alla tredicesima mensilità. A questo proposito ascolterete le invocazioni del senatore Bernardinetti e può darsi che vi proponga, e voi accettiate, una soluzione che concili anche le esigenze di natura finanziaria.

Ciò detto, preciso che con il disegno di legge in discussione non riteniamo affatto di aver risolto tutti i problemi delle pensioni di guerra, ma soltanto — e lo dico forte perchè lo sentano tutti, specie coloro che non vedono accolte le proprie istanze — taluni, quelli che potevano essere trattati immediatamente. Ma ve ne sono altri, come, per esempio, quelli che concernono la revisione delle tabelle delle malattie, che non hanno potuto trovare posto in questo provvedimento ma che lo troveranno allorchè proseguiremo nei lavori da tempo intrapresi per la totale riorganizzazione della legislazione pensionistica. Dico ciò in quanto vi è un settore di infermità, quelle psichiche, per il quale i beneficiari non sono affatto contenti, perchè non è stata data ancora concreta soluzione ai loro problemi. In effetti, dando un'occhiata alla tabella *E*, allegata al presente disegno di legge, alla lettera *A-bis*, punto 2, si rileva la seguente precisazione: « Alterazione delle facoltà mentali grave al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati. In caso di dimissione da detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale ». In realtà, voi sapete che esistono delle cure per cui, se vi è una persona che si incarica di sottoporvi regolarmente

il malato, questi può condurre una vita pressochè normale, ragione per cui essi stessi ci domandano: come fate a dire se siamo o no socialmente pericolosi?

Proseguendo nell'esame della tabella, alla lettera **B** si legge: « Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale ». Poi vi sono altre tabelle, fino alla **F**.

Obiettano questi malati: voi non potete operare una simile distinzione, dovete metterci al punto **A-bis** — che è quello che assicura un assegno annuo di 840.000 lire — perchè la nostra infermità è tale da farci assegnare tutti a tale categoria. Naturalmente è difficile elaborare un disegno di legge che regoli ogni grado delle malattie psichiche, perchè se uno è rimasto privo di un braccio, di un dito, di una gamba, di una mano, è facile rilevarlo, mentre lo è molto di meno in caso di minorazione psichica, variando spesso, il risultato di un esame, da medico a medico. Per di più, quando questi malati raggiungono il 65° anno di età, la loro inabilità al lavoro diventa uguale a quella di tutti gli altri maggiori di 65 anni di età, da qualunque categoria provenienti, perdendo cioè l'assegno di incollocabilità di cui avevano sino ad allora fruito. Essi si lamentano anche di questa situazione e ci rimproverano di ridurre loro l'assegno, quando raggiungono il 65° anno di età, dimenticandosi che, in fondo, gli altri pensionati qualche lavoro possono continuare a svolgerlo, a differenza dei pericolosi socialmente. A questa particolare categoria di pensionati vorrei dire che in alcuni punti della loro protesta hanno ragione, ma che ne terremo conto allorchè si tratterà di elaborare il provvedimento generale; farlo oggi significherebbe aprire una catteratta di problemi, perchè comincia a essere difficile già accordarsi con i medici su tali argomenti in quanto non è facile stabilire in questa materia dei concetti rigidi come dovrebbe essere nelle caratteristiche di una legge. Si tratta, in effetti, di una casistica quanto mai complessa, che ci possiamo oggi impegnare a riprendere in esame allor-

chè ritorneremo ad occuparci, per risolverlo, del problema pensionistico nella sua globalità. Quella che oggi ci accingiamo a varare è una specie di legge stralcio, con la quale non vogliamo negare alcun altro diritto, ma soltanto adottare un sistema di ripartizione dello stanziamento a disposizione che è di 25 miliardi per il 1967, ai quali vanno aggiunti i 6 miliardi assegnati dando una decorrenza dal 16 settembre 1966 ai fondi ai quali non abbiamo dato precedentemente la decorrenza 1° luglio 1966.

Si tratta, quindi, di approvare oggi un provvedimento — che potrebbe subire una lievissima modifica all'articolo 13, modifica peraltro che sarà esaminata in sede di approvazione degli articoli — che dà subito qualcosa a gente che ne ha bisogno. Infatti, dobbiamo tener presente che, mentre abbiamo delle pensioni — per i casi più gravi — che possono essere ritenute non dico sufficienti, ma bastevoli per una persona, ne abbiamo delle altre, per casi gravi ma non gravissimi, assai misere. Oggi, perciò, diamo questo qualcosa, avendo la coscienza di avere cercato di temperare la situazione delle esigenze dello Stato con le necessità dei mutilati e invalidi, nei limiti in cui ciò è stato possibile. Ovviamente, ci sentiremo obiettare che ci sono i casi di coloro che non meritano la pensione, ma noi non siamo qui a operare la revisione di ciò che è stato stabilito, bensì a distribuire nel migliore dei modi i denari oggi disponibili, chiedendo perdono, noi e il Governo, per il poco che ci è concesso di dare.

P R E S I D E N T E . Desidero far rilevare che si tratta di un disegno di legge il cui scopo è lungi dal risolvere in via definitiva il problema delle pensioni. Esso tende infatti soltanto a utilizzare nel modo migliore gli stanziamenti, 6 miliardi per il 1966 e 25 per il 1967, che il Ministero del tesoro ha messo a disposizione. La distribuzione di tali somme è stata studiata dai relatori in maniera forse non assolutamente perfetta; tuttavia vorrei che, nella discussione, ci si attenesse ai limiti imposti dallo stato materiale delle cose. Le pensioni di guerra, ha detto bene il senatore Trabucchi, restano

un problema interamente da risolvere, perchè il provvedimento in esame ha soltanto un valore contingente. Ritengo perciò che stamane sia il caso di limitare la discussione, così da poterla rapidamente concludere: avremo tempo di dilungarci sui vari aspetti del problema allorchè riprenderemo l'esame della revisione generale della pensionistica di guerra.

SALERNI, *relatore*. In qualità di cor-relatore non avrei nulla da aggiungere alla esauriente, brillante e competente esposizione del senatore Trabucchi; soltanto, per completezza, vorrei sottolineare che si tratta di un provvedimento che modifica anche gli articoli 99 e 100 della vecchia legge, per quanto attiene alle procedure per la liquidazione. Ciò è importante, perchè i presentatori del disegno di legge si sono preoccupati di provvedere anche alla definizione delle norme sull'accertamento delle procedure per la determinazione delle eventuali contestazioni in materia di liquidazione. A tal fine è prevista la costituzione di nuove sezioni affidate, per quanto riguarda la presidenza, ad alti magistrati amministrativi come Consiglieri di Stato.

Un'altra osservazione che ritengo di dover fare è quella che attiene alla copertura e che contempla disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 21. Siccome la copertura è prevista sia per il 1966 che per il 1967, rispettivamente in ordine a 6 e 25 miliardi di lire, mi sembra che anche sotto questo profilo della tecnica e della ortodossia costituzionale il disegno di legge sia completo e perciò ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

GIGLIOTTI. Rilevo — anche a nome e come dichiarazione di voto del gruppo comunista — dalla diligente, minuziosa relazione del senatore Trabucchi e dalle dichiarazioni precisissime del Presidente, che il disegno di legge in esame è del tutto provvisorio, perchè provvede a risolvere delle situazioni urgenti e, soprattutto, a far sì che i 6 miliardi del 1966 e i 25 del 1967 vengano distribuiti al più presto a quelle categorie che ne hanno tanto bisogno. Ma da queste dichiarazioni emerge anche che il Se-

nato ha assunto l'obbligo morale di esaminare al più presto i disegni di legge organici, così da risolvere per sempre la questione dei mutilati, ragione per cui invito l'onorevole Presidente non soltanto a far permanere all'ordine del giorno quei provvedimenti ma a tener fermo il nostro impegno di risolvere rapidamente il problema della pensionistica, considerato anche che 12 articoli sono già stati approvati. In questo spirito, anzi, soltanto in questo spirito e con queste dichiarazioni e riserve, noi diamo il voto favorevole al disegno di legge.

BERNARDINETTI. Vorrei rispondere brevemente al senatore Trabucchi, il quale, rivolgendosi a me, ha parlato di « dolori », e, in questo senso, vorrei dire che i dolori a cui egli si riferiva, nei confronti dell'Associazione che io rappresento molto immeritadamente, riguardano la questione della giustizia distributiva che dobbiamo tenere presente, nei riguardi delle vedove di guerra. Ma è una questione che dovremo rivedere in futuro, cosa che io mi auguro. E l'espressione e il sentimento con cui aderisco a questo disegno di legge è data dalla considerazione che la Commissione responsabilmente ha prospettato questo aspetto futuro, che speriamo non tanto lontano. Quando le disponibilità di bilancio saranno più favorevoli, si deve affrontare il problema della giustizia perequativa.

Il senatore Trabucchi ha accennato all'articolo 13 del disegno di legge, dove si prevede l'assegno annuo di mille lire mensili per i beneficiari delle pensioni indirette di guerra; mentre questo assegno annuo, per le pensioni dirette, di cui all'articolo 8, viene corrisposto nella misura di una mensilità del trattamento complessivo della pensione, compresi i relativi assegni accessori, per le indirette c'è questa ulteriore restrizione.

Io sarei favorevole, proprio nell'atmosfera di questo desiderio di risolvere per il futuro il problema della perequazione, a togliere dall'articolo 13, primo comma, le parole « ed L » e ad abolire il secondo comma.

Soltanto così si riuscirà ad evitare una grave sperequazione.

Ringrazio la Commissione e spero che questa vorrà accogliere la mia proposta.

T R A B U C C H I, *relatore*. Si tratta dell'indennità speciale che noi siamo usi chiamare 13ª mensilità. Si toglie la norma che dice che l'indennità speciale non è data a coloro che hanno trattamenti pensionistici ordinari, privilegiati o previdenziali, sia diretti che indiretti e si toglie la limitazione di cui all'articolo 13, relativa alle vedove ed agli orfani dei pensionati dalla seconda all'ottava categoria, deceduti per cause diverse dall'infermità pensionata, in quanto per questi, in fondo, il diritto alla reversibilità è veramente una concessione e potrebbe essere giusto anche favorire quelli che sono vittime dirette della guerra in luogo di questi che sono gli eredi delle vittime.

A N G E L I L L I. Dopo i chiarimenti forniti dal relatore senatore Trabucchi, aderisco all'emendamento proposto dal senatore Bernardinetti. Come ha detto il Presidente, il disegno di legge si propone la ripartizione di una somma di lire 31 miliardi, 6 per il 1966, 25 per il 1967; ben poca cosa; si tratta quindi di una legge-ponte, praticamente, e mi auguro che questo ponte sia molto corto e che la volontà manifestata dalla Commissione finanze e tesoro si traduca in una realtà positiva e nel provvedimento generale per la sistemazione di tutto il sistema pensionistico di guerra che deve venire affrontato decisamente. Ringrazio il Governo, il senatore Braccesi per la sua opera conciliativa nei confronti di questo disegno di legge, e in particolare ringrazio i relatori per la loro dettagliata relazione. Conto che il provvedimento generale venga senz'altro al più presto affrontato.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non nascondo essere stato mio desiderio, che è poi quello del Governo, di portare una buona volta a termine un disegno di legge che riordinasse, riorganizzasse, rivedesse, almeno per la parte normativa, l'intera legislazione sulle pensioni di guerra. Tanto è che, preso in esame lo studio e le disposizioni proposte in materia dall'apposita Commissione interministeriale a suo tempo costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avevo predisposto

un compiuto raffronto fra queste proposte e quelle contenute nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare alla fine del 1963 e ai primi del 1964, onde trarne alcune conclusioni da sottoporre all'esame di questa Commissione.

Tale raffronto, e soprattutto lo studio della Commissione interministeriale, sono stati di notevole utilità ai colleghi Trabucchi e Salerni, che ne avevano ricevuto apposito mandato, quando hanno predisposto, nel settembre scorso, un nuovo testo completo. Sono passati sei mesi, ed eccoci oggi di fronte a un progetto-stralcio d'iniziativa di vari senatori, tendente ad utilizzare immediatamente i 25 miliardi di lire messi a disposizione per il 1967 e i 6 miliardi figuranti nella nota di variazione al bilancio del 1966.

Qual è in proposito il pensiero del Governo? Invero, e lo dico subito con sincerità, sarebbe stato preferibile che, sia pure avvalendosi soltanto delle norme anzidette, si fosse presentata una soluzione completa, almeno per la parte normativa, riguardante la pensionistica di guerra. Però mi rendo conto delle difficoltà nelle quali si sarebbero trovati i presentatori per disporre qualcosa che non desse luogo ad una lunga e faticosa discussione e creare una nuova fonte di delusione per l'aspettativa delle categorie interessate.

Prendo nota però del buon lavoro compiuto e sottolineo il fatto che le disponibilità sono suddivise in parti uguali, fra il settore degli invalidi di guerra e quello dei congiunti dei caduti, e le provvidenze sono state attribuite nelle misure consentite dalle dotazioni, avendo riguardo alle particolari situazioni delle singole classi di beneficiari, in relazione alla gravità delle menomazioni fisiche ed allo stato di disagio economico degli interessati.

La portata dei miglioramenti economici che si propone ora di accordare è stata illustrata in dettaglio nella relazione che accompagna il provvedimento, e quindi non mi soffermerò su di essa. Rilevo però, e con soddisfazione:

1) la sensibile rivalutazione, nelle pensioni dirette, degli assegni per cumulo di infermità che vengono così fissati da un

minimo di lire 42.000 ad un massimo di 450.000 annue;

2) l'aumento degli assegni di previdenza e di incollocamento in ragione di lire 12.000 annue;

3) l'aumento del trattamento di incollocabilità per gli invalidi affetti da infermità neuro-psichiche. In effetti sono stati tenuti presenti, salvo alcuni ritocchi, i criteri seguiti dagli stessi relatori Trabucchi e Salerni nell'elaborazione dello schema di legge del settembre 1966.

Il provvedimento contiene anche alcune norme intese a perfezionare la legislazione attuale ed a recare lievi riforme strutturali, in particolare per quanto concerne il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, onde assicurare, in seno al predetto consenso, una maggiore funzionalità.

Constato anche la migliorata disciplina di taluni istituti, e cioè l'incollocabilità e le tabelle di classificazione delle superinvalidità che sono state aggiornate in base alle moderne tecniche medico-legali ed alle esperienze acquisite.

Mi preme rilevare, per correttezza, che tutte le innovazioni che il provvedimento prevede, ricalcano sostanzialmente le disposizioni proposte in materia dall'apposita Commissione interministeriale di cui ho avuto occasione di far cenno.

Circa le provvidenze con decorrenza dall'anno 1968 — e cioè quelle relative all'abolizione della distinzione fra le tabelle C e D e quella relativa alla concessione di una speciale indennità annua per coloro che, mutilati o invalidi, dalla seconda all'ottava categoria, o titolari di pensioni indirette che non lavorano o non fruiscono per altro titolo di reddito — rimango perplesso sull'indicazione della copertura che, stando alla relazione illustrativa, dovrebbe aversi nell'ambito di normali stanziamenti concernenti la spesa per le pensioni di guerra, e ciò in relazione alla diminuzione delle partite pensionistiche determinate da una graduale eliminazione delle stesse che, con il passar del tempo inevitabilmente si verifica per cause diverse. In merito a tale fenomeno, non sono stati finora effettuati calcoli; comunque ho dato disposizioni agli uffici amministrativi che

provvederanno, attraverso le necessarie rilevazioni statistiche, a fornire aggiornati dati al riguardo, onde conoscere se e in quali limiti si renderà possibile impegnare in tal senso il bilancio. Pertanto riterrei che una più precisa individuazione dei mezzi di copertura sarebbe opportuna.

Come considerazione finale vorrei dire che considero il provvedimento, anche se a taluno può apparire limitato, di particolare importanza, in quanto le disposizioni in esso contenute riguardano quasi un milione di cittadini.

Alla data del 28 febbraio 1967 i titolari di trattamento pensionistico di guerra ammontavano complessivamente a 964.001, così ripartiti: 445.867 pensionati diretti; 518 mila 134 pensionati indiretti.

In sintesi, la spesa che grava sul bilancio dello Stato per pagamento delle pensioni di guerra, prevista in lire 266 miliardi per il decorso esercizio, salirà, dopo le provvidenze accordate con il presente disegno di legge, a lire 291 miliardi annui, il che può dare una esatta sensazione del considerevole sforzo che il Governo negli ultimi anni ha sostenuto per cercare di andare incontro nel migliore dei modi, alle esigenze degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti.

Mi auguro che le condizioni, che da tutti vengono auspicate migliori per l'avvenire nei confronti del bilancio dello Stato, consentano di soddisfare queste necessità.

Per rispondere poi al senatore Angelilli, debbo dire che si capisce che non sono state accolte tutte le richieste dei malati neuro-psichici; però le nuove tabelle presentano, per coloro che erano classificati di seconda, terza e quarta categoria, un aumento di lire 19.000 mensili, più 10.000 lire di aumento per i mutilati di prima categoria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione e alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guer-

ra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.

La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

(E approvato).

Art. 2.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue.

L'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

(È approvato).

Art. 3.

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella F-1, una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti e tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella F-1.

L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità anche quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª del-

la tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella F-1.

Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.

L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella F annessa alla legge stessa sono soppressi.

(È approvato).

Art. 4.

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, è concesso un assegno speciale temporaneo non reversibile di lire 60.000 annue.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 44 contenuto nell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione e

fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria senza superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2^a, 3^a o 4^a categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* lettera *G*, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1^a categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.

Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera *a*) della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.

L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il Presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal Presidente stesso.

Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilità.

Il Ministro del tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.

L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro del tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.

Gli invalidi, fruitori dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplicino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità ».

T R A B U C C H I, *relatore*. Propongo il seguente emendamento di carattere esclusivamente formale al primo alinea dell'articolo 5, consistente nella seguente nuova formulazione del suddetto alinea: « L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente: ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 44-bis contenuto nell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue ».

L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

T R A B U C C H I , *relatore*. Propongo il seguente emendamento di carattere esclusivamente formale al primo alinea dell'articolo 6, consistente nella seguente nuova formulazione del suddetto alinea: « Il primo comma dell'articolo 44-bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente: ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, è elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.

(È approvato).

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. La indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.

Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per lo ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore ».

(È approvato).

Art. 10.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle *G, I, M, O*, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.

(È approvato).

Art. 11.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle *I* ed *O* annesse alla presente legge, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.

(È approvato).

Art. 12.

Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta, a titolo di reversibilità della pensione o dell'assegno rinnovabile di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, il trattamento economico stabilito dall'allegata tabella *L*, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al presente articolo è sostitutivo del trattamento di reversibilità già previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il militare o il civile percepisse l'assegno integratore di cui agli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, n. 648, o avesse titolo a conseguire l'assegno stesso, alla vedova ed agli orfani, in

aggiunta al trattamento previsto dalla tabella *L* compete il beneficio contemplato dallo articolo 57 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo le norme e nella misura stabilite dall'articolo medesimo.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova e degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, il trattamento di cui al presente articolo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 66 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Alla concessione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.

L'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e l'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono soppressi.

(È approvato).

Art. 13.

Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle *G, I, M, O* ed *L*, annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondersi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.

L'indennità speciale di cui al presente articolo non compete ai titolari di trattamenti pensionistici ordinari, privilegiati o previdenziali, sia diretti che indiretti.

Ricordo alla Commissione che all'articolo 13 è stato presentato dal senatore Bernardinetti un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « ed *L* » ed a sopprimere altresì il secondo comma di detto articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

(*È approvato*).

Art. 15.

All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 164, sono abrogate.

(*È approvato*).

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 26° anno di età, purchè non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali

siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sostituito dall'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è così modificato:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.

Il Ministro del tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli

invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

(È approvato).

Art. 18.

L'articolo 100 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.

Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro del tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonchè ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.

L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato ».

(È approvato).

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle annesse tabelle C, D, G, I, M ed O sono concessi d'ufficio con le seguenti decorrenze:

a) per gli invalidi iscritti alle categorie dalla 1ª alla 6ª e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle I ed O, dal 16 settembre 1966;

b) per gli invalidi iscritti alla 7ª ed 8ª categoria e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle G ed M dal 1º luglio 1967.

Le nuove misure degli assegni di superinvalidità stabilite dalla annessa tabella E sono applicate d'ufficio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli importi degli assegni di cumulo di cui alla allegata tabella *F* nonchè i benefici economici previsti dagli articoli 6, 7, 10 e 11 sono applicati d'ufficio a decorrere dal 16 settembre 1966.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 8 per gli invalidi dalla 2^a all'8^a categoria e dall'articolo 13 per i titolari di pensioni di guerra indirette è accordata, ad istanza di parte, a decorrere dall'anno 1968. La domanda deve essere presentata alla Direzione provinciale del tesoro competente per territorio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla presente legge, ivi compreso quello derivante dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle lettere della tabella *E*, deve essere richiesto con apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dalla data suddetta. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, i benefici medesimi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

Art. 20.

Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi

e liquidati in base alle tabelle *C* e *D*, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con effetto dal 1° gennaio 1968 la tabella *D* è soppressa.

(È approvato).

Art. 21.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle allegare tabelle.

Ammontare annuo dalla 1ª all'8ª categoria

GRADI MILITARI	C A T E G O R I E							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
	T a b e l l a C							
Sottufficiali e truppa ...	300.000	240.000	222.000	204.000	174.000	144.000	108.000	81.000
Ufficiali inferiori	345.000	276.000	255.300	234.600	200.100	165.600	124.200	93.150
Ufficiali superiori	379.500	303.600	280.830	258.060	220.110	182.160	136.620	102.465
Ufficiali generali	417.450	333.960	308.913	283.866	242.121	200.376	150.282	112.711
	T a b e l l a D							
Sottufficiali e truppa ...	270.000	216.000	199.800	183.600	156.600	129.600	97.200	72.900
Ufficiali inferiori	310.500	248.400	229.770	211.140	180.090	149.040	111.780	83.835
Ufficiali superiori	341.550	273.240	252.747	232.254	198.100	163.944	122.958	92.218
Ufficiali generali	375.705	300.564	278.022	255.479	217.910	180.339	135.254	101.440

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)

B)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

3. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

4. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

5. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

(Annue . . . L. 344.600)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 264.100)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue . . . L. 227.400)

TABELLA F	
CUMULO	
	Importi annui
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	L. 450.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . .	» 300.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 240.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E	» 180.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A	» 150.000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A	» 120.000
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A	» 108.000
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A	» 96.000
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A	» 84.000

Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A	» 72.000
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A	» 60.000
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A	» 42.000

TABELLA F-1

COMPLESSO DI DUE INFERMITA'

Cate- goria	8	7	6	5	4	3	2
2	II+2/10	II+3/10	II+5/10	I	I	I	I
3	II	II	II	I	I	I	
4	III	III	II	II	II		
5	IV	IV	III	III			
6	V	V	IV				
7	VI	VI					
8	VII						

TABELLA G.

VEDOVE ED ORFANI

Importi annui

Sottufficiali e truppa	L.	233.272
Ufficiali inferiori	L.	250.318
Ufficiali superiori	L.	263.314
Ufficiali generali	L.	269.000

TABELLA I.

Sottufficiali e truppa	L.	259.392
Ufficiali inferiori	L.	278.000
Ufficiali superiori	L.	291.500
Ufficiali generali	L.	298.000

TABELLA M.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Importi annui

Sottufficiali e truppa	L.	116.293
Ufficiali inferiori	L.	128.497
Ufficiali superiori	L.	137.839
Ufficiali generali	L.	155.168

TABELLA O.

Sottufficiali e truppa	L.	141.741
Ufficiali inferiori	L.	154.800
Ufficiali superiori	L.	163.800
Ufficiali generali	L.	180.800

TABELLA L.

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	IMPORTI ANNUI						
	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria	8ª categoria
VEDOVE							
Ufficiali generali e gradi equiparati							
Vedova sola	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Vedova con 1 orfano	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
Vedova con 2 orfani	228.144	224.676	222.636	216.444	209.940	202.704	197.160
Vedova con 3 orfani	232.008	228.276	226.080	219.408	212.400	204.612	198.636
Vedova con 4 o più orfani	235.860	231.864	229.512	222.360	214.848	206.508	200.112
Ufficiali superiori e gradi equiparati							
Vedova sola	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Vedova con 1 orfano	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
Vedova con 2 orfani	215.496	212.436	209.496	203.904	199.092	194.496	189.912
Vedova con 3 orfani	218.376	215.088	211.920	205.896	200.712	195.756	190.824
Vedova con 4 o più orfani	221.256	217.728	214.344	207.888	202.344	197.028	191.748
Ufficiali inferiori e gradi equiparati							
Vedova sola	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Vedova con 1 orfano	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
Vedova con 2 orfani	208.032	205.368	202.824	197.904	194.208	190.536	187.068
Vedova con 3 orfani	210.348	207.468	204.732	199.440	195.456	191.496	187.764
Vedova con 4 o più orfani	212.652	209.568	206.640	200.976	196.704	192.456	188.460
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati							
Vedova sola	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Vedova con 1 orfano	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084
Vedova con 2 orfani	196.860	194.268	192.684	189.888	188.184	185.820	183.516
Vedova con 3 orfani	198.312	195.516	193.812	190.800	188.964	186.420	183.936
Vedova con 4 o più orfani	199.764	196.776	194.952	191.712	189.756	187.020	184.356
ORFANI SOLI							
Ufficiali generali e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	203.712	201.936	200.892	197.712	194.376	190.668	187.824
Fino a 3 orfani ...	208.860	206.724	205.476	201.660	197.652	193.200	189.792
Fino a 4 orfani ...	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Fino a 5 o più orfani	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
Ufficiali superiori e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	197.220	195.660	194.160	191.280	188.820	186.456	184.104
Fino a 3 orfani ...	201.072	199.188	197.388	193.944	190.980	188.148	185.328
Fino a 4 orfani ...	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Fino a 5 o più orfani	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
Ufficiali inferiori e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	193.404	192.036	190.728	188.208	186.312	184.428	182.652
Fino a 3 orfani ...	196.488	194.844	193.272	190.248	187.980	185.712	183.576
Fino a 4 orfani ...	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Fino a 5 e più orfani	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	187.668	186.348	185.532	184.092	183.228	182.016	180.828
Fino a 3 orfani ...	189.612	188.016	187.032	185.316	184.272	182.808	181.392
Fino a 4 orfani ...	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Fino a 5 e più orfani	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084

T R A B U C C H I, *relatore*. Desidero fare una dichiarazione di voto, data la domanda posta dal senatore Gigliotti: siamo d'accordo sulla non definitività del provvedimento testè approvato e sull'impegno di proseguire nell'esame del provvedimento base della riforma pensionistica. Naturalmente occorre che facciamo una riserva — perchè poi non si dica che la Commissione finanze e tesoro del Senato in particolare e il Parlamento in generale non hanno mantenuto la parola — sulla nostra capacità lavorativa, che è valutata già dalla nostra Presidenza più di quello che, forse, non possa essere, continuando ad arrivarci lavoro da svolgere, per cui gli arretrati aumentano continuamente. Questo devo dire per onestà, perchè non ci si dica poi che non abbiamo voluto fare.

G I G L I O T T I. Facciamo una riserva sulla riserva del senatore Trabucchi e sollecitiamo la discussione del disegno di legge generale.

A N G E L I L L I. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Gigliotti, anche se l'importante è che il Ministro del tesoro reperisca i fondi necessari.

M A G L I A N O. Mi associo anch'io.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309** » (*2051-Urgenza*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed isti-**

tuzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645 lane in massa	4 %
ex 646 peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoreo e di nutria	4 %
647 peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti	4 %
648 cascami di lana e di peli fini, puri o misti	4 %
649 sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti	4 %
650 lane e peli, cardati o pettinati	4 %
757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, corda-	

mi fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi 4 % ».

L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengono acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

A tale fine le imprese interessate debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di filati diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero venduti ad imprese esercenti attività diversa da quella della produzione di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3, commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto di impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Il primo comma dell'articolo 5 del de-

creto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, previste dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegato B alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,90 per cento;

c) prodotti elencati nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 2,50 per cento ».

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è soppresso.

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2051, che contiene modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, che è stato inviato alla nostra Commissione in sede deliberante con urgenza, trae la sua origine da alcune osservazioni che la Comunità economica europea ha fatto allo stesso decreto-legge 7 ottobre 1965, nu-

mero 1118, che fu convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309.

Con tale decreto-legge, convertito in legge, fu disposta la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana per la durata di due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della norma — ed i due anni scadrebbero, all'incirca, nel dicembre dell'anno in corso — e fu istituita, a compenso della perdita del suddetto gettito tributario che il bilancio dello Stato avrebbe subito, un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, per lo stesso periodo di tempo, da applicare sulle materie prime tessili di lana e sugli stracci.

In sede di conversione in legge del decreto-legge furono introdotte alcune modifiche, che hanno provocato osservazioni da parte della Comunità economica europea, la quale ha fatto sapere che riteneva talune di queste norme in contrasto con le disposizioni degli articoli 95 e 96 del Trattato di Roma, relativi alle disposizioni fiscali. L'articolo 95, al secondo comma, dice che nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni, e l'articolo 96 dispone che i prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

La Commissione della Comunità economica europea ha fatto osservare che, approvando la conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, si è stabilito per i peli fini, per le lane ricavate dal delanaggio delle pelli, per le materie prime destinate alla fabbricazione dei tappeti, coperte e feltri tessuti, una misura di addizionale ridotta, mentre non si è stabilita un'aliquota ridotta per la restituzione dell'IGE all'esportazione per gli stessi prodotti.

In forza di tali norme — norme particolari relative all'utilizzo delle lane provenienti da stracci — i prodotti fabbricati con lane provenienti da stracci avrebbero beneficiato di un rimborso all'esportazione superiore all'effettiva incidenza dell'IGE riscontrata nei prodotti stessi, in quanto fu stabilita

una presunzione *iuris et de iure* che in ogni caso, agli effetti della restituzione dell'aliquota integrativa, si doveva stabilire per i prodotti fabbricati con lana da stracci un valore o prezzo non superiore a lire mille a chilogrammo.

Bisogna riconoscere — dice la relazione ministeriale, ed il relatore conviene in questa considerazione — che le osservazioni della Comunità economica europea appaiono pienamente fondate e conseguentemente il Governo italiano, allo scopo di evitare che, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, la questione venga deferita alla Corte di giustizia internazionale, reputa opportuno adeguarsi al parere espresso dalla Comunità stessa. Questa, quindi, è la ragione fondamentale del disegno di legge, il quale non opera, però, nel senso di togliere la misura ridotta dell'imposta di fabbricazione, che era stata stabilita con la legge 4 dicembre 1965, n. 1309, in ragione del 4 per cento, portando questa aliquota particolare a quella normale del 7,80 per cento stabilita dalla legge stessa, ma opera in senso riduttivo, stabilendo che nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana, per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili contemplati dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, si applica in maniera uniforme l'aliquota del 4 per cento per le voci che l'articolo unico del disegno di legge in discussione indica; e cioè: 645 — lane in massa — 4 per cento; ex 646 — peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoreo e di nutria — 4 per cento, e via di seguito. In altre parole, vi è una riduzione di tutte le aliquote contemplate nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, nella misura dal 7,80 per cento — si tratta di una aliquota addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata — al 4 per cento.

Questo è il congegno del provvedimento composto di un articolo unico, che però è di lunghezza non comune e sul quale, quindi, almeno per alcune norme, è necessario che io esprima qualche altra considerazione.

Una di queste concerne l'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge in questione. Il testo governativo dice che il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è soppresso. Ritengo, invece, che debba essere sostituito da un altro testo, del quale poi illustrerò le differenze con il primo. Il testo che io propongo è questo:

« Le disposizioni del presente articolo concernenti la restituzione all'esportazione si applicheranno per i prodotti esportati a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, avrà cessato di avere efficacia ».

Se andiamo a vedere l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, vediamo che in esso si dice: « Le disposizioni del presente articolo, concernenti la restituzione all'esportazione, si applicheranno a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto stesso avrà cessato di avere efficacia ». Ora, è evidente che approvando, oggi, un provvedimento che modifica il decreto-legge 7 ottobre 1965, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, non possiamo lasciare più la dizione « del presente decreto »; se vogliamo cioè che il testo sia chiaro dobbiamo dire che le disposizioni del presente articolo, concernenti la restituzione all'esportazione, si applicheranno per i prodotti esportati a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e rimarranno in vigore fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto che ha istituito la sola addizionale all'imposta generale sull'entrata, in sostituzione dell'imposta particolare sui filati — cioè il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 — avrà cessato di avere efficacia. Infatti la norma ha vigore per due anni a cominciare dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta

il 9 ottobre 1965; i due anni, pertanto, scadranno l'8 ottobre 1967.

Si tratta, in sostanza, di una modifica di carattere formale che chiarisce l'esatta decorrenza di applicazione della nuova norma.

Vi è, poi, un'altra considerazione che mi è stata suggerita dagli industriali del cappello tramite la loro Federazione; cioè essi dicono che, in forza della indicazione sinora in vigore dei prodotti per i quali, in luogo dell'imposta di fabbricazione sui filati, ha luogo l'applicazione di un'addizionale speciale dell'imposta generale sull'entrata, una parte dei filati che servono alla fabbricazione dei feltri battuti non è sottoposta all'addizionale straordinaria ma rimane sottoposta all'imposta di fabbricazione sui filati istituita con la legge del 1957.

Viceversa, il disegno di legge di cui in questo momento compiamo l'esame estende l'applicazione dell'addizionale particolare anche alle materie prime impiegate nella produzione di feltri per cappelli, settore in cui, per tale effetto, l'incidenza globale dell'IGE aumenta dal 7,20 per cento all'11,2 per cento. Finora, infatti, questi feltri particolari impiegati per cappelli erano colpiti esclusivamente da un'imposta complessiva del 7,2 per cento, composta dal 4 per cento di IGE e dal 3,2 per cento di imposta di fabbricazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo sulla prima parte dell'imposta, vale a dire sul 3,30 per cento che, con l'addizionale, diventa 4 per cento; non sono invece d'accordo sulla seconda parte dell'imposta, ossia sul 3,2 per cento, che non esiste perchè l'imposta di fabbricazione sui manufatti è stata abolita, non si paga più a seguito del decreto entrato in vigore lo scorso anno.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Con esclusione, però, di taluni prodotti di lana utilizzati per la fabbricazione dei feltri. Due, infatti, furono i settori esclusi dal provvedimento ricordato dall'onorevole Sottosegretario: i filati nei quali la lana non supera il 10 per cento, perchè si considerò che quelli non fossero filati di lana, e le materie prime,

sotto forma di filati, impiegate per la fabbricazione dei feltri per cappelli, perchè furono considerate materie prime di natura particolare, il loro impiego cessando subito con la conversione in feltri per cappelli anzichè in stoffe. Questo è il dato che emerge dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e da quella del 7 ottobre 1965, n. 1118.

S A L E R N I . Mi si perdoni l'interruzione, ma credo di ricordare che per i cappelli siano stati tenuti presenti dei motivi di ordine economico, essendosi la produzione contratta in relazione anche al fatto che si portano sempre di meno. Deve essere stato questo motivo a determinare una considerazione particolare, onde non mettere ulteriormente in difficoltà il settore.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Certamente non è stato fatto a casaccio, ed è per questo che sarebbe il caso di interpellare gli uffici del Ministero delle finanze per sapere le ragioni della estensione delle nuove disposizioni a un settore che era stato già escluso. Gli interessati, in verità, sostengono di aver fatto presenti le loro argomentazioni, ma di non aver ottenuto soddisfazione, in quanto sarebbe stato loro replicato che, ove si stabilisse una esenzione per la lana destinata alla fabbricazione dei feltri battuti, si dovrebbe necessariamente ammettere la stessa esenzione per la lana destinata ai commercianti e agli artigiani che la impiegano per la fabbricazione o per la confezione dei materassi, in quanto anche in questo caso si tratta di lana non allo stato di filato industriale. Siccome non esisterebbe la possibilità di distinguere facilmente la lana destinata a tali impieghi, il Ministero — si dice sempre dagli interessati — non ha ritenuto di poter acconsentire alla loro richiesta. Ma, aggiungono, se esiste la possibilità di distinguere filati contenenti lana in quantità superiore o no al 10 per cento, dovrebbe esistere anche quella di distinguere la lana impiegata nella fabbricazione dei feltri battuti.

Devo dire che questo aspetto del problema mi ha un po' preoccupato, per cui, se non vi sono ragioni di assoluta urgenza per

approvare subito il disegno di legge — sono stato io stesso a sollecitare in verità l'inclusione all'ordine del giorno del provvedimento, per i riflessi nell'ambito della Comunità economica europea — sarebbe opportuno che l'onorevole rappresentante del Governo chiarisse questo punto, perchè se c'è una ragione per non accogliere le istanze degli operatori dei feltri è meglio dirla chiaramente.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè con il nuovo ordinamento interno del Ministero delle finanze questa materia non ricade più sotto la mia competenza, non ho con me il vecchio fascicolo relativo a questo argomento, nè so dove possa essere andato a finire. Comunque, qualcosa dell'esame svolto mi ricordo. Innanzitutto occorre rifarsi alla *mens legis* del precedente provvedimento, del quale il disegno di legge attuale si colloca come modifica, provvedimento che era ispirato fondamentalmente a due criteri: uno generale, di sostituzione dell'imposta di fabbricazione con una addizionale speciale all'IGE; un altro derivato proprio dal fatto che si attuava una disposizione sostitutiva proprio dell'imposta di fabbricazione, si stabiliva un diverso carico della addizionale speciale, tenuto presente che l'imposta di fabbricazione giocava sui singoli prodotti con risultati diversi. Perciò, il provvedimento che fu approvato diversificò l'aliquota di addizionale speciale a seconda delle lane e della loro destinazione. Per esempio, la lana diretta al delanaggio si diversifica da quella destinata ai feltri battuti, la quale ultima non è tassata proprio perchè produce feltri battuti e non filati. Vale a dire che il primitivo provvedimento introduceva una differenziazione con riferimento, volta a volta, alla origine del prodotto o alla sua destinazione oppure sposando l'uno e l'altro criterio insieme e dando luogo a una casistica di aliquote che, partendo dalla esenzione (quindi aliquota nulla), arriva fino al massimo del 7,20 per cento.

Faceva, quel provvedimento, come del resto quello attuale, eccezione non sottoponendo alla addizionale speciale ma lasciando — e lascia tuttora — il regime di imposta

sui filati per i tessuti contenenti lana fino al 10 per cento. Cioè, i tessuti contenenti lana fino al 10 per cento non è che non paghino l'imposta: continueranno a pagare l'imposta sui filati. Perchè questo 10 per cento, che avrebbe potuto essere un 5 o un 15 per cento? Non per ragioni fiscali, ma per motivi merceologici, tanto che sono considerati tessuti di lana sia quelli di lana purissima, che per ipotesi fossero al 100 per cento di filato di lana, sia quelli contenenti il 90 per cento di materia non lanosa.

Non è compito del Ministero delle finanze affondare il bisturi in questa situazione. Noi abbiamo preso atto della realtà e abbiamo detto: poichè non sono merceologicamente considerati tessuti di lana quelli che contengono lana in misura inferiore al 10 per cento, tali tessuti pagano l'imposta sui filati in corrispondenza del proprio titolo merceologico e seguono, vuoi la sorte dell'imposta sui filati di cotone, vuoi l'imposta sui filati di materie sintetiche, vuoi la sorte dei filati misti di cotone, materie sintetiche più una parte, inferiore sempre al 10 per cento, di lana. Per il resto, invece, non li tassiamo. È allora chiaro che la tassazione procede secondo questo criterio: sostituzione dell'imposta generale sui filati ove le lane comprese nei filati siano al di sopra del 10 per cento in quantità e in peso; creazione di una aliquota diversificata che, partendo da nulla, arrivi al 7,20 per cento in corrispondenza di varie osservazioni vuoi per la provenienza delle materie prime vuoi per la loro destinazione. Dirò che, quando si discusse il problema, e al Senato e alla Camera dei deputati intervennero altre considerazioni di ordine economico, quindi concorrenziali, che indussero le due Camere ad approvare delle aliquote che ubbidivano a un altro criterio ancora, quello del settore particolarmente debole, da proteggere, e così via dicendo.

Che cosa è successo? Che il provvedimento, così come l'abbiamo approvato, è stato infirmato dalla CEE perchè introduce motivi di distorsione. Non è che possiamo chiudere gli occhi dinanzi a queste obiezioni, dobbiamo ammettere che effettivamente le cose stanno così. Non solo, ma alcuni Paesi della CEE hanno comunicato che qualora non

avessimo modificato il decreto in maniera da eliminare per lo meno i punti suscettibili di distorsione, essi si sarebbero ritenuti liberi di adottare all'interno e all'esportazione provvedimenti conseguenti, deferendoci altresì all'Alta Corte di giustizia.

È chiaro che abbiamo dovuto predisporre un disegno di legge che non poteva più regolare le aliquote a seconda della provenienza o della destinazione delle merci, oppure dell'una e dell'altra insieme, ma che si compone di una imposta mediana, diciamo così, rispetto alle vigenti disposizioni, uguale per tutta l'area imponibile e fissata nella misura del 4 per cento. È evidente che, in una materia di questo genere, l'aliquota che deriva è media rispetto a tutti i fenomeni corrispondenti, perchè se volessimo introdurre qualcosa di proporzionale, alla luce della quale fosse possibile contemplare più che la provenienza e la destinazione, per lo meno i quantitativi di merce effettivamente conglobata nei prodotti fino alle voci tassazione all'interno e tassazione all'esterno, dovremmo adottare un criterio basato sul concetto che la tassazione corrisponde a quanto di lana è effettivamente incorporato nel tessuto (50, 60, 70 per cento), con relativa aliquota dei ristorni.

Ora è chiaro che qui si va verso una forfettizzazione del settore e ci si attesta su un'aliquota mediana, che ha il pregio di semplificare al massimo tutte le operazioni inerenti perchè non interessa più conoscere la provenienza della lana nè la sua destinazione finale. Quello che mi pare importante, inoltre, è che il provvedimento sia tale da poter essere accettato dalla Comunità economica europea, senza correre il rischio di essere sottoposti a processo. Pertanto se noi accettassimo un'eccezione per quanto riguarda il settore dei feltri battuti, immediatamente verrebbero sollevate altre per altri settori ognuno dei quali avrebbe le sue giustificazioni, mentre l'economia del disegno di legge mi induce a pregare la Commissione di accettarlo così com'è formulato, cioè non riconoscendo più valide le distinzioni per provenienza e dicendo che le lane, qualunque sia la loro provenienza, pagano un'addizionale del 4 per cento e, qualunque sia la loro

destinazione, pagano la stessa aliquota, avendo come aliquota di ristorno quella che è fissata per tutte in questo provvedimento. Infatti, ove introducessimo, sia pure su fondate ragioni, un'eccezione nei riguardi della destinazione finale della lana, probabilmente dovremmo accettare anche le altre eccezioni che verrebbero sollevate sia per la destinazione e sia per la provenienza della lana.

G I G L I O T T I . Devo dire con franchezza che sia io personalmente che i colleghi del mio Gruppo, nell'esaminare questo complesso disegno di legge, abbiamo incontrato parecchie difficoltà, forse anche perchè, dati i molteplici ed importanti provvedimenti che sono stati in discussione in questo periodo, non abbiamo trovato il tempo necessario per esaminare attentamente tutti i precedenti. Ma la ricca e minuziosa relazione del senatore Martinelli, che ha provocato le altrettanto diligenti repliche del Governo nella persona dell'onorevole Sottosegretario Valsecchi, ci ha maggiormente convinto della necessità di approfondire questa materia; a tal fine, sarebbe opportuno avere a disposizione il resoconto stenografico sia della relazione fatta dal senatore Martinelli e sia delle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, avendo potuto constatare che la materia è molto complessa, tanto è vero che sono emerse anche alcune piccole divergenze fra relatore e Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il relatore ha presentato ufficialmente un emendamento ed io non ho nulla in contrario ad accettarlo.

Ad ogni modo, la ragione per la quale venne formulato un articolo di questo genere nella vecchia legge consiste nel fatto che fu rilevato che l'imposta di fabbricazione, che con tale legge si andava a sostituire, veniva pagata in anticipo dai produttori anche in modo forfettario; pertanto, al momento in cui entrava in vigore la nuova disciplina sostitutiva, vi erano merci giacenti che avevano già scontato, per pagamento anticipato da parte dei produttori, l'imposta di fabbricazione e poichè questa imposta era diversa a seconda dei prodotti, sorgeva il problema

del conguaglio. Per tale motivo, facendo un calcolo mediano, si introdusse quella norma e si disse che la nuova disciplina ai fini dei ristorni, sarebbe entrata in vigore il novantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della legge, per dare la possibilità di smaltire le merci giacenti usufruendo dei ristorni in vigore di fronte all'imposta sui filati. In questo caso, per la verità, il meccanismo è piuttosto complicato perchè si modifica l'aliquota dell'addizionale speciale; però non c'è dubbio che si determina, soprattutto per chi ha pagato l'aliquota nella forma più elevata, cioè il 7,20, un esborso maggiore, per cui giustamente si sostiene che avendo pagato di più hanno diritto a qualcosa di più ed io non avrei nulla in contrario.

G I G L I O T T I . Comunque, questi due interventi del relatore e dell'onorevole Sottosegretario sottolineano la necessità di un maggiore approfondimento. Pertanto, se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, chiederei il rinvio della discussione di questo disegno di legge, tanto più che la raccomandazione dell'urgenza del provvedimento è stata già accolta con l'inizio di questa discussione. Pregherei, inoltre, che ci venisse distribuito il resoconto stenografico della relazione e della replica del Governo.

M A R T I N E L L I , *relatore.* Dichiaro subito che non ho alcun titolo per oppormi a qualsiasi richiesta di rinvio; ma vorrei, al fine anche di approfondire meglio l'argomento, chiarire due punti.

Il primo ed unico emendamento che ho presentato relativo all'ultimo comma dell'articolo unico del provvedimento in discussione ha un carattere puramente formale. Se si dovesse lasciare invariata la formula usata nel testo governativo, sorgerebbe un equivoco fra il decreto-legge e la norma attuale, per cui è opportuno adoperare, a mio giudizio, la dizione « della presente legge ». L'altro, invece, che non è un emendamento perchè non ho ancora deciso di presentarlo ma è semplicemente una considerazione che mi pareva meritevole di discussione, dà luogo ad una situazione che, a mio giudizio, non può essere considerata di eccezione

dalla Comunità economica europea. Questa ultima, infatti, ha tenuto presente la norma attualmente in vigore, cioè quella prevista dalla legge 4 dicembre 1965, n. 1309, in cui non venivano considerate le materie lanose impiegate per i cosiddetti feltri battuti perchè questi non vengono fatti con filati; pertanto, poichè i feltri battuti non sono ottenuti dall'impiego di filati, era logica l'esenzione dall'imposta di fabbricazione sui filati. Si impiega, infatti, un qualcosa che è come la lana ricavata dalle pelli, una lana cruda, grezza che può anche avere la forma di un filo ma non è il filato, cioè il prodotto industriale ottenuto dalla lavorazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tutto ciò era regolato dal decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, ma non è stato più preso in considerazione nella legge di conversione di tale decreto.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Per i feltri battuti, quindi, si utilizzava una materia prima che non era colpita dall'imposta di fabbricazione sui filati di lana, ma era colpita da un'aliquota condensata dell'imposta generale sull'entrata del 7,20 per cento.

Ora, con questo disegno di legge avverrebbe che, nell'indicare l'area di applicazione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, sono state incluse anche quelle materie lanose che prima erano esenti dall'imposta di fabbricazione sui filati e che servono a fare i feltri battuti. Pertanto, coloro che fabbricano feltri battuti, se il provvedimento verrà approvato nell'attuale testo, dovranno pagare il 7,20 per cento di imposta generale sull'entrata più il 4 per cento in sostituzione di una imposta sui filati che prima non pagavano. Gli uffici competenti interpellati in merito hanno risposto che quando la lana viene importata non è possibile distinguere se essa serve per un fine o per un altro; al che gli interessati hanno replicato chiedendo come si potesse fare, allora, a distinguere quella parte di lana inferiore al 10 per cento di impiego nel filato che viene utilizzata da coloro che fanno i cosiddetti filati di tale composizione.

Queste, ripeto, mi sembrano considerazioni meritevoli di attenzione, però non ho presentato un emendamento in questo senso perchè vorrei approfondire maggiormente la questione prima di farlo. D'altra parte non insisto se vi è, effettivamente, questa urgenza di varare il provvedimento, anche perchè, in definitiva, condivido le osservazioni che sono state fatte dalla Comunità economica europea, la quale, qualora non ci adeguassimo al parere da lei espresso, minaccia di deferire la questione alla Corte internazionale di giustizia.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dieci giorni in più o in meno nell'emanazione di questa norma indubbiamente non pregiudicano rapporti internazionali di questo tipo. Devo fare presente, però, che il Governo ha chiesto che questo provvedimento venisse esaminato con urgenza in omaggio, sì, alle osservazioni fatte dalla Comunità economica europea, ma anche perchè, saputosi nel settore laniero che la misura dell'addizionale gravante tutte le materie prime tessili di lana sarebbe passata dal 7,80 per cento al 4 per cento, si sono arrestate le esportazioni. Pertanto, se non si procede rapidamente al varo di questo provvedimento, si finirà col creare una stasi nella produzione perchè nessuno, naturalmente, vorrà esportare i propri prodotti pagando un'addizionale del 7,80 per cento sapendo che fra pochi giorni pagherà soltanto il 4 per cento.

Per quanto concerne la questione dei feltri battuti, l'obiezione fatta dai produttori interessati circa un'analoga difficoltà che esisterebbe nell'individuare i filati nei quali la lana entra in misura inferiore al 10 per cento ai fini di stabilire se devono pagare o meno l'imposta di fabbricazione sui filati mi sembra non molto valida, perchè in questo caso vi sono le guardie di finanza che possono sempre prelevare campioni, portarli nel loro laboratorio e controllare se la percentuale di lana supera il 10 per cento. Inoltre, gli opifici che adoperano questo materiale nel quale la lana è presente in misura inferiore al 10 per cento sono sottoposti a vigilanza speciale; cosa che, invece,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)124^a SEDUTA (17 marzo 1967)

non avviene per quelli che producono feltri battuti. Pertanto, o anche per questi deve essere istituita tale vigilanza oppure diventa estremamente difficile l'individuazione di quelle materie che servono per la fabbricazione dei feltri battuti.

Ad ogni modo, concludendo, devo dire che, qualora la Commissione decida di rinviare la discussione di questo disegno di legge, per le ragioni già dette, tale rinvio dovrà essere il più breve possibile.

G I G L I O T T I . Devo dire, signor Presidente, che in questo momento non siamo assolutamente in condizione di poter prendere una decisione in merito a questo provvedimento, soprattutto dopo aver ascoltato le

numerose osservazioni fatte dal relatore e dal rappresentante del Governo. Insistiamo, pertanto, nella nostra richiesta di rinvio della discussione del provvedimento stesso.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo che dovrà trattarsi di un breve rinvio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CABONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari